

ACCORDO PROVINCIALE ATTUATIVO CCPL EDILIZIA - EVR 2013

Addì 16 settembre 2013 in Trento,

tra

- ANCE Trento, la Sezione Autonoma dell'Edilizia dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Trento rappresentata dal suo Presidente geom. Giulio Misconel con l'intervento del geom. Mirto Benoni, assistiti dal dott. Lorenzo Garbari e dal dott. Giovanni Sbetti,

e, in ordine alfabetico

- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L. - Sindacato Provinciale di Trento, rappresentata dal Segretario Generale signor Gianni Tomasi;
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. - Sindacato Provinciale di Trento, rappresentata dal Segretario Generale signor Fabrizio Bignotti;
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A. - Sindacato Provinciale di Trento rappresentata dal Segretario Generale signor Maurizio Zabbeni;

viene stipulato

il presente **accordo attuativo** del Contratto Collettivo di Lavoro provinciale stipulato in data 24 ottobre 2012, integrativo dell'art 38 del Contratto Nazionale 18 giugno 2008 in materia di **Elemento Variabile della Retribuzione – EVR**, come rinnovato con Accordo nazionale del 19 aprile 2010.

- Indicatori/parametri provinciali e misura dell'EVR individuata a livello provinciale


Dalla comparazione tra medie triennali riferite agli indicatori/parametri provinciali fissati nel contratto provinciale del 24 ottobre 2012 ai fini della determinazione dell'EVR risulta che gli indicatori/parametri provinciali stessi sono **tre positivi e due negativi**.

In particolare risultano positivi gli indicatori "monte salari", "valore aggiunto" e "durc positivi". La somma dei pesi ponderali riferibili a tali indicatori è pari ad 80.

Pertanto la misura dell'EVR individuata a livello provinciale è pari all'**80%** della misura massima individuata con il contratto provinciale del 24 ottobre 2012 ovvero pari al **4,8% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1 gennaio 2012**.

- Misura dell'EVR individuata a livello aziendale

In presenza di entrambi i parametri aziendali positivi la misura dell'EVR da accantonare/erogare mensilmente è pari al **4,8% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1 gennaio 2012**. Per gli operai si fa riferimento ai minimi di paga base oraria per il numero di ore lavorate.



In presenza di un solo parametro aziendale positivo, la misura dell'EVR da accantonare/erogare mensilmente è pari al 2,64% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1 gennaio 2012. Per gli operai si fa riferimento ai minimi di paga base oraria per il numero di ore lavorate.

- Calcolo dei contributi e delle ritenute fiscali sugli importi di EVR accantonati – Criterio convenzionale per l'accantonamento presso Cassa Edile

a) L'impresa, secondo i modi in cui vengono accantonati gli importi riferibili al trattamento economico per ferie e gratifica natalizia, provvede a calcolare l'ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali vigenti a carico dell'operaio sull'intera retribuzione lorda afferente ciascun mese comprensiva dell'importo di accantonamento dell'EVR nella misura individuata a livello aziendale.

b) In via convenzionale l'impresa provvede ad accantonare mensilmente presso la Cassa Edile a titolo di EVR, in un unico versamento unitamente agli altri contributi contrattuali da accantonare mensilmente in Cassa Edile, la seguente percentuale sulla retribuzione lorda costituita dai minimi di paga base, che provvederà ad indicare nella periodica denuncia mensile:

- In presenza di entrambi i parametri aziendali positivi: 3,7% dei minimi di paga base oraria in vigore alla data del 1 gennaio 2012 per ogni ora lavorata;
- In presenza di un solo parametro aziendale positivo: 2% dei minimi di paga base oraria in vigore alla data del 1 gennaio 2012 per ogni ora lavorata;

c) La retribuzione netta erogata direttamente all'operaio da parte dell'impresa è costituita dalla retribuzione lorda detratti i contributi, le ritenute fiscali, l'accantonamento netto per ferie e gratifica natalizia nonché l'accantonamento a titolo di EVR nelle percentuali di cui alla lettera b).

d) La Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali individuate alla lettera b) e provvederà ad erogare gli importi accantonati al lavoratore alle scadenze previste nel contratto provinciale del 24 ottobre 2012.

- Vigenza contrattuale presente accordo

Il presente accordo ha vigenza per l'EVR anno 2013 ovvero dal 1 ottobre 2013 al 30 settembre 2014.

Per gli operai il presente accordo ha validità a partire dall'accantonamento mensile in Cassa Edile riferito al mese di ottobre 2013 da effettuarsi entro il 25 novembre 2013 e fino all'accantonamento mensile in Cassa Edile riferito al mese di settembre 2014 da effettuarsi entro il 25 ottobre 2014.

Per gli impiegati il presente accordo ha validità a partire dalla retribuzione di competenza del mese di ottobre 2013 fino alla retribuzione di competenza del mese di settembre 2014.

ANCE Trento
Sezione Autonoma Edilizia
Confindustria Trento
Il Presidente
Giulio Miscone



F.e.N.E.A.D. - U.I.L.
Il Segretario
Gianni Tomasi

F.I.L.C.A. C.I.S.L.
Il Segretario
Fabrizio Bignotti

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.
Il Segretario
Maurizio Zabbeni

